

720.250 Accordi di reciprocità con i Cantoni di Zurigo, San Gallo, Appenzello esterno, Friburgo, Basilea Città, Zugo, Vaud e Berna circa l'esenzione dalle imposte sulle successioni e sulle donazioni di versamenti a scopi pubblici, di utilità pubblica e di beneficenza¹

1. Dalle imposte sulle successioni e sulle donazioni sono reciprocamente esentati i versamenti effettuati a favore dello Stato e dei suoi istituti, dei circoli e comuni e dei loro istituti, nonché delle persone giuridiche con scopi pubblici, di utilità pubblica o di beneficenza.
2. L'esenzione si riferisce per il Cantone dei Grigioni alle imposte cantonali sulla massa successoria e sulle donazioni ed eventuali imposte comunali sulle successioni e sulle donazioni dei comuni politici menzionati nell'allegato², per il Cantone contraente alle imposte sulle successioni e sulle donazioni di quest'ultimo.
3. L'esenzione si applica alle successioni e alle donazioni devolute dopo la conclusione dell'accordo.
Riguardo a contribuenti soggetti all'imposta in comuni grigionesi che non hanno finora aderito all'accordo, l'esenzione viene concessa soltanto per le successioni e le donazioni devolute dopo l'adesione del comune.
4. I governi dei Cantoni contraenti possono recedere in ogni momento dall'accordo osservando un termine di sei mesi.

Note finali

- 1 **Vedi al riguardo l'art. 113 cpv. 2 LIG, CSC720.000; data della conclusione degli accordi: Zurigo 13/27 ottobre 1955, San Gallo 24/31 dicembre 1955, Appenzello Esterno 23 dicembre 1955/30 gennaio 1956, Friburgo 30 dicembre 1955/3 febbraio 1956, Basilea Città 13 gennaio/7 febbraio 1956, Zugo 19 dicembre 1955/7 aprile 1956, Vaud 22 giugno/15 dicembre 1956, Berna 29 febbraio/23 marzo 1956.**
- 2 **Tutti i comuni del Cantone dei Grigioni hanno aderito a questi accordi.**